



D.D. 44 07.02.2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e, segnatamente, l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa";

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n.57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

VISTA la L. 27 dicembre 2019, n. 160 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 ed, in particolare, la Tabella 4;

VISTO il D.P.C.M. del 15.10.2019, registrato dalla Corte dei conti in data 2.1.2020, al n.1, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTA la legge 21 novembre 2000, recante "Misure in materia fiscale", e segnatamente l'articolo 96, il quale prevede che, al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale;

VISTA la legge 6 giugno 2016 n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’art.1, comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106 e, in particolare l’articolo 76, comma 1, così come modificato dall’art. 20 del decreto legislativo 3 agosto 2018 n. 105, il quale prevede, a sostegno delle attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, l’erogazione di contributi per l’acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;

VISTO il D.M. n. 2320 del 16 novembre 2017 che disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall’art.76, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dall’art. 20 del decreto legislativo 3 agosto 2018 n. 105, in favore di organizzazioni di volontariato per l’acquisto da parte delle medesime di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, nonché per le organizzazioni di volontariato e le fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche;

VISTO l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 13 novembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 12 dicembre 2017, al n.2300, recante, per l’anno 2017, l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice medesimo, il quale destina la somma di € 7.750.000,00 ai contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c) del Codice;

VISTO il decreto direttoriale del 22 dicembre 2017, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 16 gennaio 2018, n. 3774, clausola n. 1, con il quale è stata impegnata la somma di euro 7.750.000,00 per l’anno finanziario 2017 (caduta in perenzione amministrativa al 31.12.2019), in favore delle organizzazioni di volontariato e fondazioni Onlus, secondo le disposizioni di cui al citato D.M.16 novembre 2017;

CONSIDERATO altresì che presso l’Ufficio Centrale del Bilancio è in corso la procedura al fine di rendere nuovamente disponibile la somma di cui al capoverso precedente, destinata ai sopra citati contributi per l’annualità 2017, che dovrà formare oggetto di richiesta di reinscrizione in bilancio;

VISTO l’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), del citato D.M. n. 16 novembre 2017, il quale prevede che le risorse finanziarie annualmente destinate alla concessione dei contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, beni strumentali e beni da donare a strutture pubbliche sono così suddivise: nella misura del 65% per l’acquisto di autoambulanze; nella misura del 30% per l’acquisto di beni strumentali e nella misura del 5% per l’acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche;

CONSIDERATO che, conseguentemente, l’importo complessivo dei contributi da ripartire ed erogare alle organizzazioni di volontariato ed Onlus per l’esercizio finanziario 2017, pari ad euro 7.750.000,00, è suddiviso come di seguito: euro 5.037.500,00 per l’acquisto di ambulanze; euro 2.325.000,00 per l’acquisto di beni strumentali; euro 387.500,00 per l’acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del citato D.M. 16 novembre 2017, il quale prevede che il contributo può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del citato D.M. 16 novembre 2017, il quale prevede che per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017, la presentazione della domanda di concessione del contributo avviene per il tramite delle reti medesime;

VISTO l'articolo 8, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 novembre 2017, il quale prevede che i contributi attribuiti alle organizzazioni che hanno sede nelle province autonome di Trento e Bolzano vengano erogati direttamente alle predette province, che provvedono al successivo trasferimento dei contributi in favore dei rispettivi beneficiari;

VISTO l'art. 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale subordina l'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTE le linee guida pubblicate il 22 dicembre 2017 sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la presentazione delle domande di contributo secondo le disposizioni di cui al D.M. 16 novembre 2017 per l'annualità 2017;

VISTA la nota del 22 giugno 2018, con la quale l'associazione P.A. Società Volontaria di Soccorso, con sede in Via San Giovanni 30 – Livorno, chiede il riesame della pratica inerente la richiesta di contributi per l'acquisto di ambulanze veicoli e beni strumentali per l'annualità 2016, rilevando che il contributo erogato pari ad € 8.533,74, non risulta essere in linea con l'ammontare della spesa sostenuta;

ACCERTATO, all'esito del riesame della pratica, che per un malfunzionamento del sistema operativo informatico non risultavano inserite fatture intestate all'associazione P.A. Società Volontaria di Soccorso, per un importo complessivo pari ad € 161.660,71, di cui € 135.908,75 per acquisto ambulanze ed € 25.751,96 per acquisto di beni strumentali;

RITENUTO necessario procedere alla rideterminazione del contributo spettante all'associazione P.A. Società Volontaria di Soccorso, per le spese riconosciute e non inserite nel sistema nella misura della percentuale individuata nell'anno 2016 pari al 25,90322859% per le ambulanze e al 9,61746347 % per i beni strumentali;

RITENUTO quindi che l'importo ancora da erogare, mediante prededuzione dal totale delle risorse disponibili per l'anno 2017, all'associazione P.A. Società Volontaria di Soccorso è pari ad € 35.200,36 per l'acquisto di ambulanze e di € 2.474,76 per l'acquisto di beni strumentali;

VISTE le sentenze nn.10809/2018 e 7114/2019, pubblicate, rispettivamente, in data 8 novembre 2018 e in data 3 giugno 2019 e inappellate *in parte qua*, con le quali, accogliendo parzialmente i ricorsi n. 2328/2018 e 6813/2018 presentati, rispettivamente, da First Aid One cooperativa sociale, Italy Emergenza Cooperativa sociale, One Emergenza Cooperativa sociale, e da Fondazione Catis ONLUS e da Croce Verde Novafeltria Cooperativa sociale, il TAR Lazio ha annullato il D.M. 16 novembre 2017 e le linee guida pubblicate il 22 dicembre 2017, nella parte in cui prevede l'applicazione della nuova disciplina del contributo agli acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.117/2017, con conseguente applicabilità per tali acquisti della disciplina previgente, dettata dal sopra menzionato articolo 96, della legge n. 342/2000;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle sopracitate sentenze, questa Direzione Generale ha esperito il riesame delle domande di contributo già presentate da ONLUS e cooperative sociali in risposta alla pubblicazione delle linee guida del 22 dicembre 2017;

VISTO altresì l'avviso pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 giugno 2019, con il quale, in ottemperanza alle sopra citate sentenze, è stata disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, beni strumentali e beni da

donare a strutture sanitarie pubbliche da parte delle ONLUS in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS che non avessero presentato la domanda di contributo entro il 31 gennaio 2018, limitatamente agli acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore;

ACCERTATO che a seguito dell'avviso di riapertura dei termini di presentazione della domanda di contributo sono pervenute, per l'annualità 2017, quattro domande da parte delle ONLUS in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS;

ESAMINATE le domande di rimborso pervenute per l'annualità 2017, complessivamente in numero di 1.273 domande (421 presentate direttamente al Ministero, 460 presentate per il tramite della rete associativa ANPAS, 190 presentate per il tramite della rete associativa Confederazione delle Misericordie d'Italia e 202 presentate per il tramite della rete associativa Croce rossa italiana) di cui 1.211 sono risultate in possesso dei requisiti formali per un ammontare di rimborsi pari ad euro 45.909.239,31;

TENUTO CONTO che, a seguito della rideterminazione del contributo spettante all'associazione P.A. Società Volontaria di Soccorso per l'anno 2016, all'importo di € 5.037.500,00 relativo al 65% del contributo per l'acquisto di ambulanze deve essere sottratta la somma di € 35.200,36, per un totale di € 5.002.299,64, ed all'importo di € 2.325.000,00 relativo al 30% del contributo per l'acquisto di beni strumentali deve essere sottratta la somma di € 2.474,76 per un totale di € 2.322.525,24;

TENUTO CONTO che, sulla base delle domande di contributo ammesse, i competenti uffici di questa Direzione Generale hanno provveduto ad individuare la percentuale di rimborso da riconoscere a ciascun beneficiario, sulla base del totale delle richieste ammesse e delle risorse effettivamente disponibili, nella misura del 22,342873813673% per le ambulanze; nella misura del 10,65376593684458% per i beni strumentali e nella misura del 22,52750043889384% per i beni donati a strutture sanitarie pubbliche;

VISTO l'articolo 7, comma 1 e 2 del citato D.M. 16 novembre 2017, il quale prevede che la Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese comunica con decreto direttoriale l'elenco degli enti beneficiari del contributo, con l'indicazione dell'importo del contributo concesso, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

RILEVATA la necessità di procedere alla ripartizione tra gli enti beneficiari delle quote di contributo per l'annualità 2017, nelle more della procedura di reinscrizione dei residui perenti nella pertinente contabilità di Stato

DECRETA

Art. 1

1. Per quanto richiamato in premessa, sono ripartite le quote di contributo per l'annualità 2017, in favore delle associazioni di volontariato ed Onlus che hanno presentato domanda per gli acquisti di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 novembre 2016, così come di seguito indicate:

- a) euro 5.037.500,00 per acquisti o acquisizioni di ambulanze;
- b) euro 2.325.000,00 per acquisti o acquisizioni di beni strumentali;
- c) euro 387.500,00 per acquisti di beni donati a strutture sanitarie pubbliche.

2. Per quanto già citato in premessa, tenuto conto della richiesta di riesame della pratica inerente la richiesta di contributi per l'acquisto di ambulanze veicoli e beni strumentali per l'annualità 2016

da parte dell'associazione P.A. Società Volontaria di Soccorso di Livorno, l'importo riconosciuto dall'Amministrazione è pari ad € 35.200,36 per l'acquisto di ambulanze e di € 2.474,76 per l'acquisto di beni strumentali.

3. A seguito della riassegnazione del contributo all'associazione P.A. Società Volontaria di Soccorso, all'importo di € 5.037.500,00 relativo al 65% del contributo per l'acquisto di ambulanze deve essere sottratta la somma di € 35.200,36, per un totale di € 5.002.299,64, ed all'importo di € 2.325.000,00 relativo al 30% del contributo per l'acquisto di beni strumentali deve essere sottratta la somma di € 2.474,76 per un totale di € 2.322.525,24;

4. Gli importi dei contributi, ripartiti alle associazioni beneficiarie e alle tre reti associative, ANPAS, Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia e Croce Rossa Italiana, secondo le tre tipologie di acquisti di cui al comma 1, sono riportati in tre distinti elenchi che compongono l'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

5. Gli importi attribuiti alle singole associazioni beneficiarie facenti parte delle reti associative, di cui al precedente comma 2, sono suddivisi in sei distinti elenchi, due per ciascuna rete associativa e per tipologia di acquisti che compongono l'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 novembre 2017, i contributi attribuiti alle organizzazioni che hanno sede nelle province autonome di Trento e Bolzano vengono erogati direttamente alle predette province, che provvedono al successivo trasferimento dei contributi in favore dei rispettivi beneficiari.

La spesa per l'importo complessivo di euro 7.750.000,00 graverà sull'impegno n. 3774 assunto con decreto direttoriale del 22 dicembre 2017 a valere sul capitolo 5242 "Contributi alle Onlus ed alle associazioni di volontariato ecc." - P.G. 3, ora capitolo 3523 "Altri interventi per il sostegno degli Enti del Terzo Settore" - Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 24.2 "Terzo settore (Associazionismo, Volontariato, Onlus e Formazioni Sociali), e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni" CDR "Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese" - Azione "Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore" per l'anno finanziario 2017, che sarà oggetto di richiesta di reinscrizione a seguito dell'esito della procedura di consolidamento del consuntivo 2019.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio centrale del bilancio per i controlli di competenza.

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, con valore di notifica per tutti i soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Alessandro Lombardi